

Pubblicato il 28/04/2021

N.02483 2021 REG.PROV.CAU.
N. 08485/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8485 del 2020, proposto da

Giovanni Luca Miggiano, Antonio Conversano, Daniele Bortone, Francesco Branca, Alessandro Daniele Musio, Mario Parrotta, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Puglia Ufficio VI At Lecce, Usr Puglia Ufficio IV At Brindisi non costituiti in giudizio;

nei confronti

Matilde Macchitella non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia dell'O.M. del Ministero dell'Istruzione n. 60 del

10.07.2020 - "Procedure di

istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” - nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina; - della predetta OM, nella parte in cui all'articolo 7 (Istanza di partecipazione) dispone che “gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”, modalità queste che hanno illegittimamente costretto gli odierni ricorrenti a ridosso della chiusura delle operazioni di inserimento al 6.08.2020 a presentare domanda di inserimento nella II fascia GPS; - di ogni altro atto e/preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo abilitante, anziché in costanza di nomina, ivi comprese le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Lecce e Brindisi , nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva a ciascun ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico), per la classi di concorso di rispettiva appartenenza e pubblicate con: a) decreti UST Lecce prot. n. 11363 del 01-09-2020 e prot. n. 12760 del 16-09-2020; b) decreti UST Brindisi prot. n. 8563 del 02-09-2020 e prot. n. 9847 del 18-09-2020

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio

Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non appare assistito da apprezzabili profili di fumus atteso che solo

con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Ai sensi degli artt. 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 decies e 16 undecies del DL n. 179/2012, nonché dell'art. 136, comma 2 ter, del D. Lgs. 104/2010, si dichiara che la seguente copia informatica, della quale viene contestualmente eseguito il deposito per via telematica, tratta con modalità telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale, è conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale

**Giuliano
Giannini**

Firmato digitalmente da
Giuliano Giannini
Data: 2021.07.12
12:03:55 +02'00'